



CONVENZIONE

per la concessione in comodato d'uso all' Associazione UNITALSI Monopoli, per due anni, dell'appartamento comunale ubicato in Monopoli alla Via Baione n.27, per la gestione di un Centro di scambio e diffusione materiali in riuso per i non abbienti, segnalati dal Servizio Sociale Comunale.

-----oo0oo-----

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Monopoli,

TRA

- L'Amministrazione Comunale di Monopoli, in seguito nominata Comune, rappresentata dal Dott. Francesco Spinozzi, in qualità di Dirigente della II Area Organizzativa

E

- Associazione UNITALSI, Sottosezione di Monopoli, con sede legale in Monopoli alla via San Domenico n.18/C, codice fiscale _____ rappresentata dal _____ nato a _____ (__) il _____ 19__ , codice fiscale _____,

PREMESSO

CHE, la L.R. 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema Integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" all'art. 1 "Finalità" dispone che: "La Regione Puglia programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato d'interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

CHE l'Amministrazione comunale di Monopoli, sensibile alle problematiche summenzionate ed in ragione delle accresciute difficoltà economiche in cui attualmente versano molte famiglie monopolitane a causa della crisi economica, intende promuovere ulteriori interventi in favore delle stesse, mediante l'attivazione di un Centro di scambio e diffusione materiali in riuso presso l' immobile sito in Monopoli alla via Baione n. 27;

Per il Comune di Monopoli
Dott. Francesco Spinozzi

Per l'Associazione UNITALSI,
Sottosezione di Monopoli



CHE, per il raggiungimento di tali obiettivi, questo Ente, rientrato in possesso dell'immobile di proprietà comunale confiscato alla criminalità organizzata, ha disposto la presente convenzione tra il Comune di Monopoli e l'Associazione UNITALSI, sottosezione di Monopoli per la concessione in comodato d'uso gratuito dell'appartamento sito al piano terra di via Baione n.27, per le finalità sopracitate secondo le modalità e le condizioni evidenziate nella presente convenzione;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 dell' 8 aprile 2014, esecutiva, è stato disposto, contestualmente al cambio di destinazione, l' assegnazione all' Associazione UNITALSI – Sottosezione di Monopoli dell' immobile sito in Monopoli alla via Baione n. 27, assegnato dall' Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati destinato a finalità sociali e, precisamente, quale sede di un Centro di scambio e diffusione materiali in riuso per i non abbienti, autorizzando nel contempo il Dirigente dell'Area Organizzativa V^ a porre in essere tutti gli adempimenti attuativi del summenzionato provvedimento;

Quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto e durata della convenzione

Il Comune di Monopoli concede in comodato d'uso gratuito l'appartamento ubicato al piano terra di via Baione, civico 27, in catasto al foglio 10, part.700, subalterno 3, composto da un bagno, una cucina e due stanze, per un totale di mq. 58, più un'area di pertinenza esclusiva, alla Associazione UNITALSI – Sottosezione di Monopoli, rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ e residente in Monopoli alla via _____, n.____ per destinarlo a sede di un Centro di scambio e diffusione materiali in riuso per i non abbienti segnalati dal Servizio Sociale Comunale.

La presente convenzione avrà la durata di due anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e, alla scadenza, in caso di esito soddisfacente, potrà essere rinnovata alle stesse condizioni per ulteriori due anni, previa adozione di espressa deliberazione di Giunta Comunale; in caso contrario, l'Amministrazione Comunale provvederà, entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, a trasmettere formale disdetta all'Associazione UNITALSI, Sottosezione di Monopoli;

Art. 2

Caratteristiche del Centro

L'appartamento di proprietà del Comune di Monopoli, concesso in comodato d'uso gratuito, sito al piano terra di via Baione n.27, è composto da n.2 stanze ed accessori, incluso n.1 servizio igienico. Esso è destinato a finalità sociali e, principalmente, quale sede di un Centro di scambio e diffusione materiali in riuso per i non abbienti che saranno segnalati all'Associazione dal Servizio Sociale Comunale.

Per il Comune di Monopoli
Dott. Francesco Spinozzi

Per l'Associazione UNITALSI,
Sottosezione di Monopoli



Art. 3

Principi generali

L'Associazione garantisce, all'interno del centro, interventi ispirati a caratteri di lealtà e democraticità in modo apolitico, apartitico e senza distinzioni religiose e razziali.

L'Associazione, nell'utilizzare l'immobile, si impegna ad osservare gli scopi evidenziati nella presente convenzione e ad osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'immobile.

Art. 4

Obblighi dell'Associazione

L'Associazione comodataria, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento per la gestione del patrimonio, si impegna a versare una cauzione dell'importo di € 513,00= pari, di norma, a tre mensilità del canone figurativo applicabile agli immobili aventi le medesime caratteristiche, a garanzia della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi contrattuali o concessori.

L'Associazione comodataria ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Monopoli una dettagliata relazione annuale, dalla quale si evinca:

- Modalità di esecuzione del servizio offerto;
- Calendario settimanale di apertura del Centro;
- Elenco nominativo degli utenti che hanno usufruito del servizio;
- Risultati ottenuti.

L'Associazione comodataria, inoltre, nell'utilizzare l'appartamento in questione, composto da n.2 stanze con annesso n.1 servizio igienico, deve assicurare il rispetto tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'immobile.

Sono a totale carico dell'Associazione comodataria le spese relative alla registrazione della presente convenzione, le spese relative a tutte le utenze compresi gli oneri per la voltura dei contratti a nome della stessa Associazione e gli eventuali oneri condominiali.

Ove dovessero prodursi danni alla struttura gli stessi saranno posti a carico dell'Associazione comodataria con eventuale recupero su futuri eventuali benefici da erogare alla stessa da parte del Comune.

Per il Comune di Monopoli
Dott. Francesco Spinozzi

Per l'Associazione UNITALSI,
Sottosezione di Monopoli



Art. 5

Volontari operanti presso il Centro

I volontari dell'Associazione operano presso il Centro al fine di svolgere una azione in grado di generare un beneficio sociale a terzi. Per la sua prestazione il volontario non può percepire, sotto alcuna forma, emolumenti da parte del soggetto gestore o da altri per conto di esso.

I rimborsi debbono essere erogati, se e qualora il soggetto gestore lo decida, solo in presenza di comprovante documento di avvenuta spesa, effettuata a fronte di precisa autorizzazione del gestore.

Qualora il soggetto gestore si avvalga anche di personale dipendente, nei confronti di questo, si impegna ad osservare le leggi, i decreti, i regolamenti e gli accordi riguardanti gli aspetti economici, previdenziali ed assicurativi, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le relative sanzioni per l'eventuale inosservanza. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dal Comune o ad essa segnalata dagli appositi Servizi ispettivi o previdenziali, il Comune potrà provvedere alla risoluzione immediata della presente convenzione, senza che l'Associazione possa fare opposizione alcuna.

Art. 6

Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per gli eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà comunale o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente ad essa, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio. Il Comune potrà rivalersi per una cifra equivalente al valore periziato per danni arrecati a beni propri.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'assegnatario per danni o perdite di materiali, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Per pretese risarcitorie che fossero comunque avanzate direttamente nei confronti del Comune, quest'ultimo avrà diritto ad azione di rivalsa nei confronti dell'Associazione.

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni derivati ai propri soci o a terzi per qualsiasi attività, anche manutentiva, svolta all'interno dei locali.

Art. 7

Strutture ed attrezzature

Il Comune concede in uso all'Associazione l'appartamento sito al piano terra di via Baione n.27, privo di arredi e/o attrezzature, esclusivamente per le finalità di cui al precedente art.2.

In particolare si evidenzia che non sono consentiti:

- a) il sub affitto dei locali o delle aree pertinenziali a soggetti terzi, siano essi privati o Associazioni;
- b) vendita a privati o associazioni di spazi per attività promozionali e pubblicitarie.

Per il Comune di Monopoli
Dott. Francesco Spinozzi

Per l'Associazione UNITALSI,
Sottosezione di Monopoli



Art. 8 Utenze

Il locale, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali, viene concesso a titolo di comodato gratuito.

Sono a carico dell'Associazione comodataria le spese relative a tutte le utenze incluse le spese per la voltura delle stesse a nome dell'Associazione e gli eventuali oneri condominiali.

Art. 9 Accettazione stato di fatto

L'Associazione comodataria U.N.I.T.A.L.S.I. dichiara di accettare i locali oggetto della presente convenzione con la dotazione loro propria, nello stato di fatto e di agibilità in cui si trovano, liberando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità riveniente dall'uso del citato immobile. L'Associazione dichiara, comunque, di non aver rinvenuto vizi che possano recare danno al comodatario medesimo o a terzi.

L'Associazione comodataria si obbliga a mantenere il locale, sia esternamente che internamente, in modo decoroso ed in armonia con l'aspetto e l'estetica del fabbricato.

Art. 10 Interventi su strutture

L'Associazione comodataria non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica senza il previo permesso scritto del Comune. Essa avrà l'obbligo di ripristinare ogni cosa e di riconsegnare il locale al termine del comodato nello stesso stato in cui era stato ricevuto, a meno che il Comune, a proprio insindacabile giudizio, preferisca conservare le migliorie e le nuove opere a proprio beneficio, senza tuttavia essere tenuto a corrispondere compenso di sorta.

Art. 11 Manutenzioni

Le riparazioni dette locative, così come designate dagli artt.1576-1609 del codice civile, saranno tutte, nessuna eccettuata, ad esclusivo carico dell'Associazione assegnataria.

Per l'esecuzione delle opere di cui sopra il Comune ha facoltà di sostituirsi all'Associazione assegnataria qualora non vi provvedesse direttamente, con addebito delle spese.

Al Comune di Monopoli spetta l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria della struttura.

Per il Comune di Monopoli
Dott. Francesco Spinozzi

Per l'Associazione UNITALSI,
Sottosezione di Monopoli



Art. 12

Verifiche ed ispezioni

Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare l'immobile assegnato per accertarsi della buona conservazione e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale e di legge.

Art. 13

Domiciliazione Associazione

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza giurisdizionale, l'Associazione assegnataria dichiara di essere domiciliata in Monopoli alla via San Domenico, 18/C.

Art. 14

Registrazione convenzione

La presente convenzione verrà registrata ai sensi di legge.

Art. 15

Norme finali

Ai sensi della presente Convenzione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi. Foro competente per le controversie che dovessero insorgere è quello di Bari.

Per il Comune di Monopoli
Dott. Francesco Spinozzi

Per l'Associazione UNITALSI,
Sottosezione di Monopoli